



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 2504 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3.
DITTA: ALUPRO S.P.A. C.F. 02593400274 STABILIMENTO: COMUNE DI NOALE VIA EINSTEIN
8 SEDE LEGALE: COMUNE DI NOALE VIA EINSTEIN 8. TRASFERIMENTO DI TITOLARITA'
DELL' A.U.A. DET. N. 1394 DEL 23.05.2025**

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "*la Città metropolitana verde e sostenibile*" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 *bis* del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante "la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di scarichi:

- i. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- ii. l'allegato A alla D.G.R.V. 27 gennaio 2011, n. 80 ad oggetto "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*".

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*
- ii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»;
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell'Allegato A alla DGRV 1400/2017;

Visto che:

- i. con prot. n. 34759 del 23.05.2025 è stato rilasciato il provvedimento della Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta ALU-PRO S.r.l con sede legale in Comune di NOALE – Via Einstein 8, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, alla modifica non sostanziale dell'impianto esistente, sito in Comune di NOALE – Via Einstein 8;
- ii. con prot. n. 48458 del 16.07.2025, è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la nota della ditta ALU-PRO S.p.A., con sede legale in NOALE - Via Einstein 8 - C.F. 02593400274 con la quale comunica il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito del cambio di ragione sociale e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;

- iii. con prot. n. 50568 del 25.07.2025 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità del provvedimento citato in oggetto;
- iv. con prot. n. 49411 del 21.07.2025 Veritas trasmette alla Scrivente la conferma dell'atto di assenso;
- v. la ditta in oggetto non ha presentato alla scrivente Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. con determina del Dirigente dell'Area Ambiente prot. n. 910 del 09.01.2023 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza relativa al progetto presentato dalla ditta stessa ed acquisito agli atti con prot. n. 57338 del 04.10.2022;
- iv. nello stabilimento sono presenti impianti di combustione inferiori ad 1 MW soggetti ad autorizzazione per somma delle potenze termiche nominali ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/2006;

con prot. n. 60562 del 08.11.2021 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione l'autorizzazione del gestore del servizio idrico integrato V.E.R.I.T.A.S. S.p.a relativa allo scarico in pubblica fognatura, confermata con prot. n. 49411 del 21.07.2025;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della scrivente Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e **fissato al 13/11/2025**, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

che l'autorizzazione prot. n. 34759 del 23.05.2025, rilasciata alla ditta ALU-PRO S.r.l, è trasferita, per trasformazione societaria alla ditta ALU-PRO S.p.A., con sede legale in NOALE – Via Einstein 8 - C.F. 02593400274.

2

che il provvedimento del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia Det n. 1394 del 23.05.2025 è aggiornato e sostituito dal presente.

3

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità sino al 23.01.2029**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

4

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

4.1 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 8 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto nonché alla modifica non sostanziale dello stesso, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1A, 3A, 4A, 6A, 9A.
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
1A	Profilatura	Polveri totali e nebbie oleose	20
		Cromo VI	1
		Cobalto	1
		Nichel	1
		Cadmio	0,1
		COT	50
		Ozono	30
1A	Linee ULTRA - Linee estrusione	Polveri totali	20
		SOV	30
		Ozono	40
		NOx	30
6A	Linee Thermix	Polveri totali	20
		SOV	20
		Ozono	40
		NOx	30
9A	Linee Multitech -	Polveri totali	20
		SOV	30
		Ozono	40

	Linea Thermix	NOx	30
--	---------------	-----	----

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1A, 6A, e 9A. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 4.1, lett. b.3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1A e 9A. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- 4) il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell'attività, deve essere inferiore a quanto previsto nel punto 1 della parte II dell'All. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/06, infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione;
- 5) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.

IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Nella gestione degli **impianti di combustione inferiori ad 1 MW soggetti ad autorizzazione per somma delle potenze termiche nominali** dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 6) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle individuate nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato ed adeguati a quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n.70099 del 4.10.2006 citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazione (mg/Nm³)</i>
3A	impianto di combustione	Ossidi di azoto (NO ₂)	245 *

4A	impianto di combustione	Ossidi di azoto (NO ₂)	245 *
----	-------------------------	------------------------------------	-------

* Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso

- 7) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi biennali** alle emissioni corrispondenti al camino n. 3A e 4A. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al libretto di centrale di cui al punto 4.1 11b) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 8) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 9) i materiali ferrosi dovranno essere posizionati all'interno del capannone o coperti con materiale impermeabile;
- c. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.
- d. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- e. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

5

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente correlando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a V.E.R.I.T.A.S S.p.a;

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente